



Associazione Ufficiali VOLOIRE

STATUTO

MILANO, 14 APRILE 2012

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

E' costituita una Associazione senza fini di lucro denominata "**Associazione Ufficiali VOLOIRE**".
L'associazione ha sede legale in Milano, presso lo studio Avvocato F. Molfese in Via Monte Nero, 5/P.

Art. 2

L'Associazione, che trae il suo nome dall'appellativo tradizionale attribuito dagli abitanti di Venaria Reale alle prime Batterie di Artiglieria a cavallo ivi costituite nel 1831, ha gli scopi di:

- a.** diffondere la conoscenza della storia, delle tradizioni e dello spirito di quelle storiche Batterie e delle diverse Unità che ne hanno nel tempo tratto origine – oggi tutte confluite nella denominazione “Batterie a Cavallo” e rappresentate dal Reggimento Artiglieria a Cavallo – nel quadro della vita militare, sociale e culturale italiana ed europea, promuovendo, attuando o sostenendo ogni proficua iniziativa e sviluppando rapporti di convivenza e relazione con le diverse realtà sociali;
- b.** vivificare lo spirito di Corpo, cementando il vincolo di reciproca solidarietà dovuto alla stessa appartenenza ed alla condivisione degli stessi ideali, anche attraverso iniziative culturali e ricreative per i Soci e le loro famiglie;
- c.** operare, ove richiesto, a supporto:
 - del Comando di Reggimento, concorrendo allo svolgimento delle attività di pubblica visibilità e concedendo in comodato d’uso gratuito al Reggimento stesso i cimeli storici, gli oggetti, gli arredi già di proprietà dell’Associazione e quelli che verranno acquisiti;
 - delle famiglie dei Soci impegnati in attività istituzionali lontano dalle famiglie, anche nell’ambito delle diverse professionalità acquisite;
- c.** promuovere azioni di solidarietà sociale, civile, culturale che, oltre a stimolare lo spirito di iniziativa dei Soci, possano dare visibilità al Reggimento Artiglieria a Cavallo ed all'Associazione.

I SOCI

Art. 3

I Soci si dividono in tre categorie fondamentali a loro volta ulteriormente suddivise come di seguito specificato:

- a. Soci “Honoris Causa” :**
 - **Soci d'Onore,**
 - **Soci Onorari.**
- b. Ufficiali delle Batterie:**
 - **Soci Onorari a Vita,**
 - **Vecchie Criniere Benemerite,**
 - **Vecchi Kepi Benemeriti,**
 - **Vecchi Kepi,**
 - **Nuovi Kepi.**
- c. Amici delle Batterie.**

In particolare:

vengono iscritti di diritto nella categoria Soci “Honoris causa”

- Soci d'Onore:

- il Capo di Stato Maggiore della Difesa pro tempore;
- il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito pro tempore;
- tutti i Comandanti pro tempore gerarchicamente sovra ordinati al Comandante del Reggimento Artiglieria a Cavallo;
- il Gran Maestro pro tempore del Sovrano Militare Ordine di Malta;
- i Sindaci pro tempore delle Città che hanno conferito la cittadinanza onoraria al Reggimento Artiglieria a Cavallo.

- Soci Onorari: nel seguente ordine:

- Il Comandante pro tempore del Reggimento "Nizza Cavalleria";
- Il Comandante pro tempore del Reggimento "Savoia Cavalleria";
- Il Comandante pro tempore del Reggimento "Piemonte Cavalleria";
- Il Comandante pro tempore del Reggimento "Genova Cavalleria";
- Il Comandante pro tempore del Reggimento "Lancieri di Novara";
- Il Comandante pro tempore del Reggimento "Lancieri d'Aosta";
- Il Comandante pro tempore del Reggimento "Lancieri di Montebello";
- Il Comandante pro tempore del Reggimento "Cavalleggeri Guide";
- Il Comandante pro tempore del 1° Reggimento Trasmissioni;
- Il Comandante pro tempore del 4° Stormo;
- Il Comandante pro tempore del 1° Reparto Militare del Sovrano Militare Ordine di Malta;

rientrano nella categoria “ Ufficiali delle Batterie” :

- **Soci Onorari a Vita:** sono i Comandanti del Reggimento Artiglieria a Cavallo;
- **Vecchie Criniere Benemerite:** sono gli Ufficiali che abbiano prestato servizio nelle Batterie durante le campagne di Guerra fino alla 2^A Guerra mondiale.
- **Vecchi Kepi Benemeriti:** sono gli ex Comandanti di Gruppo del Reggimento Artiglieria a Cavallo e gli Ufficiali in servizio ed in congedo che abbiano prestato servizio nelle Batterie per almeno 20 (venti) anni.
- **Vecchi Kepi:** sono gli Ufficiali in servizio o in congedo che abbiano prestato servizio al Reggimento Artiglieria a cavallo.
- **Nuovi kepi:** sono gli Ufficiali in servizio al Reggimento Artiglieria a Cavallo.

rientrano nella categoria “Amici delle Batterie”

- i Militari, i civili, gli Enti o Comandi che non trovano collocazione nelle altre categorie, in riconoscimento di:
 - particolari affinità con lo spirito e le tradizioni delle Batterie a Cavallo e con lo stile e le finalità dell'Associazione;
 - vincoli di affetto con il Reggimento Artiglieria a Cavallo e l'Associazione mantenuti da parte dei congiunti di Soci deceduti.

Art. 4

La qualifica di Socio si ottiene: “Honoris causa” per diritto, a domanda per gli “Ufficiali delle Batterie”, a domanda e con la presentazione di almeno due Soci per gli “Amici delle Batterie”.

E' facoltà di tutti i Soci promuovere l'ammissione di Personalità civili, militari e religiose. La qualifica è conferita dal Presidente previa delibera da parte dell'Assemblea dei Soci votata a maggioranza semplice.

Il decadere della qualifica di Socio può determinarsi:

- a richiesta dell'interessato;
- per la cessazione dell'incarico pro tempore;
- per i Nuovi Kepi dal primo giorno successivo alla data di trasferimento ad altro Ente o di cessazione dal servizio attivo qualora non venga richiesta l'iscrizione tra i “Vecchi Kepi”;
- d'autorità, a giudizio del Consiglio Direttivo votato a maggioranza, per indegnità o incompatibilità con lo spirito di Corpo o con il senso dell'Onore e della Disciplina;
- per accertata irreperibilità o per il mancato pagamento della annuale quota sociale per un periodo superiore a due anni.

Al Socio moroso è comunque consentito di rinnovare l'iscrizione dietro il pagamento delle quote arretrate.

Il decadere della qualifica viene reso noto all'Assemblea in occasione della prima occasione utile.
I Soci a qualunque titolo decaduti non hanno diritto al rimborso di quote versate o di eventuali altri crediti verso l'Associazione.

Art. 5

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6

L'Assemblea dei Soci è costituita dagli "Ufficiali delle Batterie" e dagli "Amici delle Batterie".
Hanno diritto al voto tutti gli "Ufficiali delle Batterie" e gli "Amici delle Batterie" iscritti da almeno cinque anni.

L'assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno in tempo utile a deliberare sul rendiconto finanziario, sul programma annuale delle attività e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

La data e l'ordine del giorno nonché, nel caso siano previste elezioni, i nomi dei candidati già noti, devono essere comunicati ai soci almeno venti giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata ogniqualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno il 25% dei Soci aventi diritto al voto lo richieda.

L'assemblea può deliberare quando sono presenti o rappresentati, con delega scritta, ritirata e custodita dal Segretario, in prima convocazione il 25% dei Soci ed in seconda convocazione il 10% dei Soci aventi diritto al voto. Ciascun Socio non potrà rappresentare mediante delega più di due soci.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice. Le delibere aventi come oggetto la modifica del presente Statuto dovranno essere approvate con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti o rappresentati.

Qualunque delibera prima di essere considerata esecutiva dovrà essere firmata per ratifica da parte del Presidente dell'Associazione. Se la delibera non dovesse essere ratificata si dovrà riprendere il processo decisionale.

Qualora la stessa delibera venisse approvata in seconda lettura, sarà considerata operativa a pieno titolo.

Art. 7

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- eleggere, alla scadenza del mandato, i membri del Consiglio Direttivo effettivi e supplenti, designando fra i primi il Presidente della Associazione;
- discutere e deliberare relativamente agli argomenti all'ordine del giorno;
- stabilire su proposta del Consiglio Direttivo l'ammontare delle quote sociali;
- approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio.

Art. 8

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Associazione. In caso di assenza o temporaneo impedimento lo stesso verrà sostituito dal membro più anziano in grado in carica nel Consiglio Direttivo presente, che assume la veste di presidente dell'Assemblea.

Spetta al Segretario dell'Associazione, o in caso di assenza o temporaneo impedimento, al membro più giovane in grado in carica nel Consiglio Direttivo, la stesura del verbale e delle delibere dell'Assemblea.

IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 9

E' il Comandante pro tempore del Reggimento Artiglieria a Cavallo.

IL PRESIDENTE

Art. 10

E' custode e garante dei principi statutari, pertanto promotore e giudice degli obiettivi dell'Associazione.
Ha la responsabilità legale e patrimoniale dell'Associazione in solido con gli altri membri del Consiglio Direttivo.
Dà valore esecutivo alle delibere approvate in Assemblea
Presiede di norma le sedute del Consiglio Direttivo.
Nelle votazioni, in caso di parità, il suo voto è prevalente.

Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la facoltà di sostenere spese in ordinaria amministrazione.
Ha inoltre la facoltà di sostenere spese per fini promozionali dell'Associazione. Dette spese devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- presidente della Associazione,
- quattro membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti temporaneamente o definitivamente dai membri supplenti. In caso di esaurimento anche di questi ultimi si procederà a nuova elezione.

Rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Di norma si riunisce almeno una volta al mese; può essere convocato o dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora tre componenti lo richiedano per esigenze operative della Associazione volte al raggiungimento dei fini statutari. Per la trattazione di particolari argomenti può richiedere la partecipazione del Presidente Onorario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti tre dei suoi componenti; le decisioni sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario un verbale che, controfirmato dal Presidente, sempre a cura dello stesso Segretario, sarà trasmesso a ciascun consigliere e pubblicato sul sito della Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le indicazioni espresse dall'Assemblea dei Soci. In particolare:

- può convocare l'Assemblea dei Soci e ne redige l'ordine del giorno;
- qualora sia previsto il rinnovo di cariche sociali prepara l'attività come previsto dal Regolamento;
- propone all'Assemblea dei Soci l'ammontare delle quote sociali;
- predispone il bilancio preventivo dell'Associazione nonché quello consuntivo da sottoporre ~~entrambi~~ all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- è responsabile in solido dello stato patrimoniale dell'Associazione;
- nomina un webmaster e ne stimola e controlla l'operato affinché il sito della Associazione sia sempre ricco di contenuti, aggiornato ed attraente;
- su delega dell'Assemblea dei Soci, può effettuare spese straordinarie con i limiti annui fissati dall'Assemblea stessa in sede di Assemblea Ordinaria;
- per ogni evento stabilisce, se necessario, l'ammontare del contributo dovuto dai partecipanti e ne dà tempestiva comunicazione.

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

I componenti del Consiglio Direttivo ed i loro sostituti sono eletti dall'Assemblea fra i Soci "Ufficiali delle Batterie", restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Hanno responsabilità legale nell'ambito del mandato di rappresentanza ricevuto e patrimoniale in solido con il Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 13

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo a scelta tra i suoi membri. La durata del mandato è, di massima, pari alla durata del Consiglio Direttivo in carica.

Nell'ambito delle attribuzioni che gli sono proprie deve:

- coadiuvare il Presidente;
- controllare e sovrintendere al pieno rispetto da parte dei Soci delle norme statutarie e regolamentari nonché del rispetto delle decisioni deliberate;
- custodire gli oggetti ed i valori di cui è responsabile;
- aggiornare i libri contabili e redige i bilanci per la presentazione all'assemblea ordinaria;
- mantenere i contatti con i Soci e tenere costantemente aggiornato il relativo registro dei Soci;
- riscuotere le quote sociali;
- collaborare alla elaborazione dei programmi delle attività dell'Associazione;
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci e curarne la pubblicazione sul sito della Associazione.

E' titolare del trattamento dei dati sensibili in riferimento alla privacy prevista dalla legge in vigore.

L'attività del Segretario è improntata principalmente sul rapporto di fiducia, pertanto la sostituzione definitiva o per temporanea assenza viene devoluta al Consiglio Direttivo. In occasione di convocazioni dell'Assemblea dei Soci spetta, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario, al membro più giovane in grado in carica nel Consiglio Direttivo, la stesura del verbale e delle delibere dell'Assemblea.

Nell'espletamento dei suoi compiti è coadiuvato da un numero di Soci adeguato alle diverse circostanze, concordato con il presidente del consiglio direttivo.

QUOTE SOCIALI

Art. 14

Per il conseguimento degli scopi statuari –art. 2 - e per la copertura delle spese dell'Associazione, tutti i Soci, ad esclusione dei Soci onorari a vita, dei Soci "Honoris causa" e delle "Vecchie Criniere Benemerite", sono tenuti, pena cessazione, al puntuale pagamento delle annuali quote sociali.

L'importo potrà essere aggiornato su delibera dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Tutti i dettagli sulle quote sociali sono inclusi nel Regolamento.

PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

Art. 15

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Il bilancio è presentato annualmente alla assemblea ordinaria dei Soci.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e dal capitale sociale.

a) Beni Mobili:

fanno parte di questa catalogazione tutti gli oggetti di seguito riportati, dettagliatamente descritti nell'apposito registro redatto con atto notarile e che costituisce parte integrante del presente statuto.

- uniformi, decorazioni, armi, articoli di uso personale, con particolare specifica attinenza alla vita delle Unità che sono state negli anni custodi delle tradizioni delle Batterie a Cavallo;
- argenteria con o senza dediche o incisioni commemorative di particolari eventi militari, tradizionali, professionali, sportivi o familiari del donatore o delle Unità;

- bronzi, quadri, stampe, lampade, suppellettili e complementi di arredo generalmente munite di targhetta commemorativa del donatore;
- mobili, sedie, poltrone, divani, corpi illuminanti, orologi, apparati radiofonici ed altri articoli di arredamento in genere;
- altro tipo di beni non espressamente citati dal presente Statuto, che diverranno proprietà dell'Associazione e che dovranno essere riportati sul già menzionato registro di inventario attraverso aggiornamenti con cadenza massima biennale; l'integrazione del Patrimonio è l'unica variazione al presente Statuto che il Consiglio Direttivo potrà eseguire senza alcuna preventiva autorizzazione, compete solo l'obbligo di dare comunicazione all'Assemblea dei Soci alla prima adunanza successiva alla registrazione stessa.

A differenza del Capitale Sociale i beni mobili dell'Associazione sono inalienabili e vincolati indissolubilmente alle attività proposte all'art. 2 del presente statuto. Sono affidati in comodato d'uso gratuito al Reggimento Artiglieria a Cavallo.

b) Capitale Sociale:

è costituito da proventi in denaro derivanti dalle quote sociali o da erogazioni, contributi, sponsorizzazioni, donazioni o lasciti.

Art. 16

In caso di eventi eccezionali o scioglimento del Reggimento Artiglieria a Cavallo, qualora l'Associazione non sia più in grado di custodire adeguatamente il patrimonio attraverso l'individuazione di altra sede idonea approvata in sede di Assemblea dei Soci, il patrimonio sarà affidato integralmente, per la custodia temporanea, ad altro Ente Militare, designato dalla Assemblea medesima, fino al termine dell'evento od alla ricostituzione del Reggimento Artiglieria a Cavallo o di Unità che può definirsi sua diretta discendente.

Art. 17

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà affidato per la custodia temporanea, al Reggimento Artiglieria a Cavallo o ad altro Ente Militare individuato dall'Assemblea dei Soci, fino alla ricostituzione dell'Associazione stessa.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

La validità del presente documento e di quanto ne discenda ha decorrenza dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il presente Statuto rimanda al Regolamento applicativo eventuali modalità esecutive non espressamente menzionate, a condizione che l'attuazione non sia in conflitto con i principi generali finora espressi. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dalle norme direttamente discendenti si fa espresso riferimento alla legislazione vigente in materia.